

29 MAR. 2024
ESSENTE Bello
DL 117/2017



APPROVARE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Coro Alpino Cima Ucia”



STATUTO

“Associazione Coro Alpino Cima Ucia A.P.S.”



Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata-logo

L'Associazione non riconosciuta **“Coro Alpino Cima Ucia”**, di seguito denominata Associazione, è costituita ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 e nel rispetto delle norme del Codice civile.

La data di costituzione dell'Associazione è il 17 marzo 1975.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di **Sella Giudicarie**.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera nel territorio della provincia di **Trento**, ed intende operare in ambito nazionale ed internazionale.

L'Associazione ha durata illimitata.

La denominazione associazione di promozione sociale o l'acronimo “APS” potranno essere utilizzati a decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, l'Associazione assumerà la denominazione **“Coro Alpino Cima Ucia A.P.S.”**.

Il distintivo di questa associazione, ideato dal sig. Bazzoli Baldassare, è a forma circolare con un diametro di 60 mm, raffigurante all'interno in primo piano a destra una genzianella ed una stella alpina, nei rispettivi colori blu e bianco; in primo piano a sinistra la dicitura in caratteri gotici: “Coro Cima Ucia”. A metà circa, in secondo piano, un pentagramma musicale con chiave di violino e quattro note: LA e FA crome, DO e RE semibrevis. In terzo piano, sullo sfondo l'azzurro del cielo e due montagne innevate.



Art.2 – Scopi-finalità-attività

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla prevalente attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lett. i) e f), del Codice del Terzo Settore:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett.i);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett.f).

L'Associazione concorre al perseguimento delle finalità istituzionali attraverso:

- la realizzazione di attività volte a mantenere e diffondere il canto corale in tutte le sue espressioni di interesse artistico e storico;
- la cura del canto, con particolare riguardo al canto d'ispirazione popolare e della montagna;
- la crescita del gusto musicale ed artistico dei coristi;
- la promozione dei servizi ricreativi e culturali nelle diverse fasce di età collaborando con enti e istituzioni, pubblici e privati;
- il favorire ogni attività culturale e ricreativa atta a migliorare la sensibilità culturale-sociale e l'affiatamento tra i Coristi, in un continuo divenire di disinteressata e fattiva amicizia;

- la promozione di scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri, atti ad accrescere la conoscenza musicale degli associati;
- la creazione di luoghi di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- realizzare iniziative atte alla diffusione e alla rappresentazione del canto corale, al suo approfondimento e al suo sviluppo;
- promuovere, gestire e partecipare a manifestazioni, rassegne, concerti di canto corale, viaggi studio;
- fornire la collaborazione, la conoscenza e lo scambio di esperienze tra persone amanti del canto corale e tra associazioni affini sia italiane che estere.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.3 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.4 - Associati

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, in particolare i coristi, che intendono, direttamente o indirettamente, contribuire alle iniziative ed alle attività dell'associazione.

Sono SOCI CANTORI il Maestro del Coro, i coristi, nonché gli allievi coristi dopo un periodo di prova di 6 (sei) mesi e a seguito del giudizio positivo del Maestro del Coro e del Consiglio Direttivo.

Sono SOCI SOSTENITORI le persone fisiche che intendono contribuire all'attività dell'associazione, condividendone gli scopi e gli obiettivi.



Sono SOCI ONORARI i soci cantori non più in attività, dopo aver fatto parte attiva dell'Associazione per un minimo di 20 anni, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo. Il socio cantore che, per gravi e validi motivi, non potesse più far parte attiva dell'Associazione, può diventare socio onorario anche dopo un periodo di tempo inferiore a 20 anni, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea degli associati.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Possono essere ammessi come SOCI SOSTENITORI altre Associazioni di Promozione Sociale, nonché anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Art.5- Procedura di ammissione

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

Con riferimento agli allievi coristi il Consiglio Direttivo delibera per iscritto, a seguito del parere favorevole del Direttore Artistico, l'ammissione o il rigetto della domanda degli allievi coristi, che comunque, verranno ammessi a soci decorsi i sei (6) mesi del periodo di prova.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.



Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.6 - Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.14, c.2, del presente Statuto.

I SOCI CANTORI hanno il dovere di:

- a) presenziare assiduamente alle prove del coro con un numero di presenze tali che siano sufficienti a garantire una buona preparazione;
- b) giustificare eventuali assenze;
- c) presenziare obbligatoriamente a tutte le esibizioni pubbliche rispettando i due punti seguenti:
 - il maestro del coro, dopo aver consultato la direzione, potrà escludere dalla partecipazione ad eventuali esibizioni pubbliche il socio cantore che non abbia una sufficiente preparazione artistico-musicale e che non abbia mostrato un impegno sufficiente alle prove
 - ogni socio cantore dunque rispetterà il programma delle prove, la scelta delle canzoni, le esibizioni ed ogni altra manifestazione prevista che la direzione e il maestro decideranno di porre in atto, contribuendo così attivamente alla realizzazione degli obiettivi che il coro si prefigge di raggiungere.

Ad ogni SOCIO CANTORE verrà consegnata la divisa completa. Il corista è responsabile della buona conservazione della divisa che potrà essere indossata solo per gli impegni del coro.

Tutti i soci hanno il dovere di:



- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.7- Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.5 del presente Statuto.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



Titolo III

Norme sul volontariato

Art.8 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.9 - Dei volontari e delle persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50%

(cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;





- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'organo di controllo, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'organo di revisione, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.11 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la

stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.12 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- eleggere il Presidente dell'Associazione;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.



Art.13 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.14 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.15- Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota; esso ed è composto dal Presidente, eletto con votazione separata, e da un numero di membri che può variare da



5 (cinque) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

L'elezione avviene tramite scrutinio segreto. Ogni socio potrà esprimere un numero massimo di cinque preferenze. Risulteranno eletti i soci che avranno ricevuto il maggior numero di voti.

In ogni caso, almeno 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio Direttivo dovrà essere composto da soci CANTORI e SOSTENITORI.

I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.



Art.17 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario dell'Associazione, il Tesoriere e il Coordinatore;
- e) nominare il Maestro del Coro;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Segretario, un Tesoriere e un Coordinatore.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Il Tesoriere ha il compito di assistere il Presidente e il Consiglio Direttivo in tutte le attività che attengano la gestione economica dell'Associazione, e in particolare di:

- accertare il regolare pagamento da parte dei Soci delle quote associative annuali;



- verificare il regolare incasso degli introiti dovuti all'Associazione, la corretta adozione dei provvedimenti di spesa e la effettuazione dei relativi pagamenti;
- esaminare le scritture contabili degli istituti di credito e ogni altra comunicazione o documentazione da e verso ogni soggetto al quale sia affidata la gestione delle risorse economiche dell'Associazione.

Il Coordinatore supporta il Consiglio Direttivo negli aspetti tecnici-organizzativi delle trasferte o uscite sul territorio e/o all'estero.

Art.18 - Il Presidente: poteri e responsabilità

Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo e dura in carica per il medesimo periodo del Consiglio.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

La carica di Presidente si perde per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Non può essere eletto Presidente dell'Associazione il Maestro del Coro.

Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause incompatibilità, di cui all'art.15, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualifica di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.7 del presente Statuto.



Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30(trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.20 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.21 - Competenze dell'organo di controllo

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;



- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
- g) Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
- h) L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.22 - L'organo di revisione

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - Responsabilità degli organi sociali



Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 24 – Il Maestro del Coro

Il Maestro del Coro è nominato dal Consiglio Direttivo. Il suo incarico ha durata illimitata sino a revoca dello stesso.

Egli ha la titolarità delle scelte artistiche, assecondando ove possibile, eventuali proposte fatte dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Il Maestro del Coro esprime per scritto il proprio parere sulla richiesta di ammissione dei Soci che desiderano diventare Cantori.

Il Maestro del Coro definisce l'organico del coro per le esecuzioni.

È sua facoltà proporre al Consiglio Direttivo di approvare la nomina di alcuni collaboratori musicali anche all'interno del coro che affianchino la preparazione sia del repertorio che dei cantori.

È facoltà del Maestro del Coro di chiedere al Consiglio Direttivo l'inserimento di elementi estranei all'Associazione da utilizzare in qualità di musicisti per eventi specifici. In caso di approvazione egli risponde del loro comportamento corretto per il buon nome dell'Associazione stessa. Se l'inserimento comporta una spesa, questa dev'essere senz'altro approvata dal Consiglio Direttivo.

Il Maestro del Coro partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Titolo V

I libri sociali

Art.25 - Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI



Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.27 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.28 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio



Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.30 - Clausola compromissoria

In caso di controversia tra l'Associazione - e/o i suoi organi - e gli Associati, comunque su questioni attinenti l'applicazione dello Statuto / Regolamento, verrà preliminarmente tentata la conciliazione avanti ad un Organismo di mediazione presente sul territorio ove ha sede l'Associazione.

Art.31 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Luogo, data Sella Giudicarie 19/03/2024

Firma

Il Presidente

Pardini Ruppeo



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI TRENTO
REGISTRATO
29 MAR 2024 n. 83 serie 3
Add. ESSENTE
DL 17/2017
Il funzionario...
Gualtiero Scalvini
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Grazia Maria Previtera



Coro Alpino "Cima Ucia"

38087 RONCONE (TN)

VERBALE

Dell'Assemblea Straordinaria tenutasi presso la Sede del Coro Cima Ucia di Roncone il 19 marzo 2024 alle ore 21,00 con all'

ORDINE DEL GIORNO

1° - Modifiche statutarie degli art.6 e 18 -art 7 comma 4 – art 15 comma2.

Il Presidente comunica che l'Associazione Coro Cima Ucia attualmente è composto da 26 soci cantori e 9 soci Onorari ,per un totale di 35 soci .

Sono presenti 22. soci cantori e 1.socio Onorario, per un totale di 23 soci dell'Associazione.

Il Presidente Prandini Ruggero constatata la regolarità della riunione con la presenza totale di 23 soci , abbondantemente superiore al 50% per la validità dell'assemblea ,dichiara aperta la riunione.

Il Presidente dopo una breve introduzione per chiarire ai presenti il motivo di questa assemblea straordinaria , da lettura agli articoli del punto 1 dell' ordine del giorno e le relative modifiche da fare in base all'integrazione che ci è stata proposta.

Al termine della presentazione e del dibattito , si procede alla votazione e le nuove modifiche proposte vengono approvate all'unanimità.

Non avendo altri chiesto la parola il Presidente chiude la seduta alle ore 10,15.

Sella Giudicarie 19 marzo 2024

Il Segretario

Manimela Cor

Il Presidente

Prandini Ruggero



ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO:

Adel. 29 MAR. 2024
per il conto allegato
socio

Alleg. 83 Serie 3
Incarico, autografo

Il funzionario
Gualtiero Scalvini

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale. Grazia Maria Previtera

3	83	29/03/2024	0,00	T2J24L000083000HH
			0,00	codice identificativo
				per eventuali adempimenti successivi
			0,00	

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T2J



Il funzionario
Grazia Maria Previtera

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Grazia Maria Previtera

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO									
SERIE	NUMERO	29/03/2024	TRIBUTI	IMPORTI	0,00	REDAZIONE	0,00	IMPORTI	0,00
			REGISTRO	0,00			codice identificativo		
			ALTRO ERARIO	0,00			per eventuali adempimenti successivi		
						DA	A	IMPORTO	
			ALTRE AZIENDE	0,00					
			TOTALE	0,00					
IMPORTO VERSATO			ESENTE			TOT. SOGG.: 1			TOT. NEG.: 1
UFFICIO T2J		Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati risultanti dai Quadri A, B e C (E e F)			L'IMPIEGATO ADETO ALLA TASSAZIONE		L'IMPIEGATO ADETO ALLA REGISTRAZIONE		
QUADRO A DATI GENERALI									
ALL'UFFICIO DI: AGENZIA DELLE ENTRATE DI TIONE DI TRENTO				Foglio N. di tot.			N. DI REPERTORIO		
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE		CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE PRNRGR51E03H545A				DATA ADEMPIMENTO 19/03/2024		DATA FINE PROROGA	
TIPOLOGIA DELL'ATTO REGISTRAZIONE VERBALE E STATUTO (MODIFICHE ARTICOLI)						ADEMPIMENTO		USO ABITATIVO	
						☒ Pro ☐ Ces ☐ Ris		☐ Si	
QUADRO B - SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO									
N. ORD	CODICE FISCALE			COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
1	86007070229			ASSOCIAZIONE CORO ALPINO CIMA UCIA A.P.S.					
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA			PROVINCIA		DATA DI NASCITA		SESSO
					TN		P.ZZA CESARE BATTISTI - FRAZIONE RONCONE		2
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		38081 SELLA GIUDICARIE			VIA O PIAZZA				N. CIVIC
N. ORD	CODICE FISCALE			COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA			PROVINCIA		DATA DI NASCITA		SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE					VIA O PIAZZA				N. CIVIC
N. ORD	CODICE FISCALE			COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA			PROVINCIA		DATA DI NASCITA		SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE					VIA O PIAZZA				N. CIVIC
N. ORD	CODICE FISCALE			COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA			PROVINCIA		DATA DI NASCITA		SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE					VIA O PIAZZA				N. CIVIC
N. ORD	CODICE FISCALE			COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA			PROVINCIA		DATA DI NASCITA		SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE					VIA O PIAZZA				N. CIVIC
N. ORD	CODICE FISCALE			COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA			PROVINCIA		DATA DI NASCITA		SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE					VIA O PIAZZA				N. CIVIC
N. ORD	CODICE FISCALE			COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA			PROVINCIA		DATA DI NASCITA		SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE					VIA O PIAZZA				N. CIVIC
N. ORD	CODICE FISCALE			COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA			PROVINCIA		DATA DI NASCITA		SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE					VIA O PIAZZA				N. CIVIC
N. ORD	CODICE FISCALE			COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA			PROVINCIA		DATA DI NASCITA		SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE					VIA O PIAZZA				N. CIVIC
N. ORD	CODICE FISCALE			COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA			PROVINCIA		DATA DI NASCITA		SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE					VIA O PIAZZA				N. CIVIC
N. ORD	CODICE FISCALE			COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA			PROVINCIA		DATA DI NASCITA		SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE					VIA O PIAZZA				N. CIVIC
N. ORD	CODICE FISCALE			COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA			PROVINCIA		DATA DI NASCITA		SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE					VIA O PIAZZA				N. CIVIC
N. ORD	CODICE FISCALE			COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA			PROVINCIA		DATA DI NASCITA		SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE					VIA O PIAZZA				N. CIVIC